

# REGOLAMENTO ACCESSI

## PREMESSE

L'andamento della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 ha comportato un significativo risultato in termini di controllo della diffusione della malattia sintomatica e dell'evento morte COVID-19 correlato, soprattutto nelle categorie più a rischio (in particolare popolazione anziana, persone estremamente vulnerabili o con disabilità grave). Inoltre, l'introduzione della Certificazione verde COVID-19 ai sensi dell'art. 9 della Legge 17 giugno 2021, n. 87 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, così come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e ulteriormente modificato dal Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, ha reso più sicura la possibilità delle relazioni tra le persone sia in ambito comunitario che assistenziale.

La Legge n. 11 del 18.02.2022 **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”** promulga il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito in legge.

La certificazione verde COVID-19 rafforzata è una certificazione **digitale e stampabile** (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che attualmente attesta una delle seguenti condizioni:

rilasciato con vaccinazione della dose booster o in alternativa

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (obbligatorio per le persone con età uguale o superiore a 50 anni)
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Tuttavia, la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 e le conoscenze tuttora parziali circa la durata della copertura vaccinale, rendono ancora necessario assumere comportamenti di massima precauzione.

È indicato, quindi, proseguire con le misure di prevenzione e protezione basate sul distanziamento fisico, sull'uso delle mascherine e sull'igiene delle mani nonché le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, continuare ad aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione e sarà comunque sempre necessario, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, effettuare la rilevazione della temperatura corporea per accedere alle strutture.

Si ribadisce che in caso di sintomatologia suggestiva per COVID è fatto divieto di accedere a tutte le strutture della ASST, con la sola eccezione del Pronto Soccorso, per tutte le categorie di utenti.

Di seguito si riporta il Regolamento Accessi dell'ASST Spedali Civili di Brescia in vigore dal 16.08.2021 che verrà puntualmente aggiornato alle successive indicazioni disposte in considerazione delle diverse fasi pandemiche.

Il presente Regolamento riporta le indicazioni generali adottate per il Polo Ospedaliero e la Rete Territoriale dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia e rinvia alle specifiche Istruzioni Operative per le singole specifiche di Struttura (modalità di verifica documentazione e tracciabilità ingressi). Lo stesso prevede che vengano disposte in base all'andamento pandemico, ulteriori restrizioni.

## VISITATORI

L'accesso dei visitatori è consentito solo attraverso i varchi pedonali (ad eccezione dei visitatori con disabilità forniti di contrassegno invalidi in corso di validità) nelle sole fasce orarie stabilite dal Regolamento Accessi. Non sono ammessi visitatori minori.

Le visite presso i reparti sono consentite per i pazienti con ricovero previsto non inferiore alle 72 ore, fatte salvo alcune specifiche condizioni sanitarie che potrebbero anche temporaneamente precluderne l'accesso. Si consente la presenza di un solo visitatore, qualora non sia già autorizzata la presenza dell'“accompagnatore/caregiver/badante”, per ciascun paziente e la permanenza presso il reparto dovrà essere il più breve possibile e comunque di norma non superiore ai 45 minuti/die, sulla base delle esigenze assistenziali del paziente. L'accesso sarà altresì consentito a giorni alterni in base all'iniziale del cognome del paziente secondo il seguente schema:

- lunedì, mercoledì, venerdì: dalla A alla L
- martedì, giovedì, sabato: dalla M alla Z
- domenica e festivi: dalla A alla Z

Gli orari di visita sono di seguito così definiti:

- Presidio Spedali Civili, Gardone, Montichiari: dal lunedì al sabato ore 18:45-20:30, domenica e festivi 14:30 – 16:30.
- Presidio Ospedale dei Bambini: rimangono in vigore le attuali disposizioni restrittive°.

Il personale di reparto vigila affinché non vi sia sovraffollamento nelle stanze di degenza.

Per poter accedere i visitatori dovranno mostrare agli addetti ai varchi la seguente documentazione:

- certificazione verde COVID-19 rafforzata in forma cartacea o digitale
- documento d'identità
- autodichiarazione pre-triage sottoscritta (disponibile unitamente alle istruzioni sul portale ASST)
- referto tampone COVID-19 negativo effettuato entro 48 ore prima dell'accesso.

Presso il varco sarà necessario effettuare l'igienizzazione delle mani e verrà rilevata la temperatura corporea. Una temperatura > ai 37.5° sarà condizione sufficiente a precludere l'ingresso nella struttura sanitaria. Rimangono attive e valide tutte le misure atte a contenere la trasmissione dei contagi quali ad esempio: indossare idonea mascherina FFP2 igienizzazione delle mani e mantenimento del distanziamento sociale.

°Presso il PO dei Bambini è autorizzata la presenza continuativa di un accompagnatore 7 giorni su 7 h/24, pertanto non sono ammessi visitatori. Si rimanda allo specifico capoverso “Accompagnatori”.

## PERSONALE

Si conferma il regolamento in essere per gli accessi del personale secondo i percorsi definiti (carrai – pedonali) e con le limitazioni già in atto in caso di febbre > 37.5°C o sintomi sospetti per COVID-19. La temperatura corporea del personale sarà rilevata ai varchi di accesso oppure direttamente nella sede di lavoro.

## STAGE

Si conferma che tutti i frequentatori impegnati nello svolgimento di stage curriculari e extracurriculari per i quali è in essere una specifica convenzione con l'ASST Spedali Civili sono assoggettati alle medesime regole disposte per il personale dipendente e l'accesso è regolato come da paragrafo precedente.

## AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA DI SCORTA

Al fine di assicurare la presenza in sicurezza anche degli accompagnatori dei detenuti è stato definito uno specifico accordo con le Direzioni degli Istituti Penitenziari.

## ACCOMPAGNATORI

Al fine di garantire quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 2-bis rubricato "Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" della Legge 17 giugno 2021, n. 87, modificato dall'art. 4 del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 che, per completezza, si riporta per esteso:

*"1. È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni Verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di **permanere nelle sale di attesa** dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.*

*2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito **prestare assistenza**, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura".*

*Il DPCM del 21.01.2022 reca all'art. 1 – al punto b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Il Certificato Verde "rafforzato" rimane necessario per la permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere e centri di diagnostica dei poliambulatori polispecialistici.*

Salvo particolari situazioni clinico-organizzative del reparto legate alle caratteristiche logistico-strutturali proprie della struttura, nel rispetto delle norme anti contagio, potranno prestare **assistenza non sanitaria** nelle aree **COVID FREE** anche:

- un accompagnatore di paziente minore;
- un accompagnatore di donna in gravidanza **per diagnosi prenatale**, nella fase di travaglio e nel post-partum **e riconoscimento del neonato** (ad esclusione dell'area COVID+);
- un accompagnatore/*caregiver*/badante di utente/paziente con definite condizioni cliniche o socio-assistenziali di particolare impegno (esempio: paziente in fine vita, grande anziano, presenza di barriere linguistiche, ecc.), che deve effettuare prestazioni ambulatoriali (incluso il Pronto Soccorso) o destinato a ricovero (ordinario o a ciclo diurno) e che necessita di assistenza non sanitaria.

Quando le necessità di assistenza non sanitaria richiedano una presenza continuativa o prolungata dell'accompagnatore, l'accesso delle categorie di cui sopra può avvenire **solo in presenza** di una delle condizioni che attestano la **Certificazione Verde COVID-19 rafforzata**, nel rispetto della già richiamata Legge 17 giugno 2021, n. 87, ai sensi della quale le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per i fini indicati al comma 10-bis dell'art. 9 così come modificato dall'art. 3 del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. In caso di assenza delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19 rafforzata l'accompagnatore verrà inviato per l'esecuzione del test molecolare nella sede stabilita analogamente al pre-ricovero. Il reparto si farà carico dell'acquisizione e conservazione in cartella clinica del modulo Accompagnatore.

Nel rispetto delle norme anti contagio viene autorizzato l'accesso anche a:

- volontari che prestano attività presso le strutture sanitarie, ove non sia possibile prestarle attraverso modalità telematiche;
- referenti che, su richiesta del paziente o dei familiari, assicurano assistenza spirituale ove non sia possibile assicurarla anche attraverso modalità a distanza e, comunque, non solo nelle situazioni di fine vita, come da nota DGW prot. n. G1.2020.0043700 del 24/12/2020;
- soggetti esterni in ambienti con erogazione di attività sanitaria (esempio: ingresso di “*product specialist*”/fornitori in sala operatoria etc).

L’accesso delle categorie di cui sopra può avvenire solo in presenza di una delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19 rafforzata, nel rispetto della già richiamata Legge 17 giugno 2021, n. 87, ai sensi della quale le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per i fini indicati al comma 10-bis dell’art. 9 così come modificato dall’art. 3 del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. In caso di assenza delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19 rafforzata **non sarà possibile autorizzare l’accesso.**

## **PAZIENTI**

### **Pronto Soccorso**

Viene sempre eseguita al paziente e all’eventuale accompagnatore, se autorizzato all’accesso, una valutazione di triage-COVID (indagine clinico-anamnestica per COVID-19: febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.), compatibilmente con le condizioni d’urgenza, attraverso specifici percorsi, anche con separazione funzionale, tra l’area di valutazione nell’attesa della definizione diagnostica dei casi sospetti COVID e l’area dedicata per i pazienti COVID-19 accertati che sono in trattamento o in attesa di dimissione/ricovero, comunque entrambe separate dall’area COVID FREE. L’accompagnatore sarà autorizzato a permanere nella sala esterna del PS (ove presente) se munito di certificazione Verde COVID-19 rafforzata o munito di referto tampone molecolare effettuato entro le 48 ore.

### **Prestazioni ambulatoriali o ricoveri a ciclo diurno**

Per le prestazioni ambulatoriali l’accesso viene programmato con prenotazione ad eccezione di quelle aventi accesso diretto.

Rimangono attive e in fase di ulteriore implementazione le seguenti modalità di erogazione (a distanza) delle prestazioni sanitarie:

- Teleconsulto
- Telemedicina.

Relativamente alla gestione degli accessi, si distinguono:

- Prestazioni ad **accesso unico/non frequente**, erogate in regime:
  - ambulatoriale;
  - di Macroattività ambulatoriale ad alta complessità (MAC);
  - di Macroattività chirurgica a bassa intensità operativa ed assistenziale (BOCA/BIC);
    - 1) con triage-COVID negativo → accesso libero;
    - 2) con triage-COVID positivo →
      - a) se prestazione differibile rinvio al domicilio in carico al MMG/PLS;
      - b) se prestazione non differibile eseguire test molecolare e collocare in spazio isolato trattando il caso come positivo fino all’esito del test;
  - per le prestazioni con ingresso in sala operatoria, l’accesso può avvenire solo in presenza di una delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19 rafforzata; in caso di assenza di dette condizioni, la struttura sanitaria si fa carico di eseguire il test molecolare

entro 48 ore dall'accesso, per mezzo del percorso di prenotazione dedicato e operativo nelle diverse UU.OO..

- Prestazioni con **accessi frequenti/ciclici**, erogate in regime:
  - ambulatoriale;
  - di Macroattività ambulatoriale ad alta complessità (MAC);
  - di Macroattività chirurgica a bassa intensità operativa ed assistenziale (BOCA/BIC);
    - 1) posticipare l'inizio della presa in carico dopo la conclusione del ciclo vaccinale o comunque procrastinarla almeno a 14 giorni dopo la somministrazione della 1° dose di vaccino;
    - 2) eseguire un triage-COVID indagando:
      - a) febbre > 37.5°C;
      - b) sintomi sospetti;
      - c) contatto di caso;
      - d) stato di quarantena/isolamento;
    - 3) qualora non fosse possibile posticipare l'inizio della presa in carico dopo la conclusione del ciclo vaccinale o comunque procrastinarla almeno a 14 giorni dopo la somministrazione della 1° dose di vaccino, prevedere anche:
      - l'esclusione della diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 mediante l'esecuzione di tampone al tempo 0 (comunque nelle 48 ore antecedenti il primo accesso);
      - l'esecuzione di un secondo screening con periodicità definita dalla U.O. erogante in funzione della ricorrenza degli accessi, del livello di rischio proprio del soggetto e della collettività con la quale eventualmente lo stesso soggetto condivide i trattamenti (esempio: pazienti immunosoppressi, persone con disabilità o con patologie incompatibili con l'uso della mascherina, ecc.), programmando tempestivamente l'avvio del ciclo vaccinale, se non escluso per particolari indicazioni cliniche, attraverso il percorso dedicato e operativo nelle diverse UU.OO..

### **Ricovero ordinario ospedaliero programmato o in regime di Day Hospital/Day Surgery**

Deve essere sempre eseguito il triage-COVID (indagine clinico-anamnestica per COVID-19: febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.). Il triage-COVID se effettuato telefonicamente ovvero nelle fasi di prenotazione, andrà comunque ripetuto in occasione dell'ingresso del paziente anche all'eventuale accompagnatore se autorizzato all'accesso.

Il reparto anche in presenza di una precedente valutazione al varco d'ingresso, procede ad accertare le seguenti condizioni di:

- 1) Triage COVID positivo → il ricovero deve essere riprogrammato (in caso di urgenza non differibile, eseguire test molecolare e, se positivo, inserire il paziente in area COVID).
- 2) Triage COVID negativo → esecuzione di test molecolare entro 48 ore prima del ricovero\*:
  - a. test positivo → il ricovero deve essere riprogrammato (in caso di ricovero non differibile: ricovero in area COVID)
  - b. test negativo → ricovero in area COVID FREE

\*Qualora il ricovero preveda ingresso programmato in sala operatoria, in caso di rinvio dell'intervento chirurgico oltre le 48 ore dal test, in costanza di degenza, non è necessaria la ripetizione dello stesso prima di eseguire l'intervento.

Si precisa inoltre che indifferentemente dal livello assistenziale richiesto, per tutte le prestazioni con ingresso in sala operatoria, l'accesso può avvenire solo in presenza di una delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19 rafforzata, nel rispetto della già richiamata Legge 17 giugno 2021, n. 87, ai sensi della quale le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per i fini indicati al

comma 10-bis dell'art. 9 così come modificato dall'art. 3 del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. Il Medico di reparto dovrà includere negli esami di pre-ricovero, anche in presenza delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19, il test molecolare effettuato entro 48 ore prima dell'accesso.

### **AREE COVID**

Gli accessi nelle aree COVID sono di norma non ammessi, salvo in specifiche condizioni, quali il fine vita e nell'area materno-infantile, regolamentate da Istruzioni Operative già in essere.

### **Trasferimento interno all'ospedale o verso altra struttura sanitaria o sociosanitaria**

Il trasferimento di pazienti COVID-19 positivi può avvenire solamente verso reparti/strutture appositamente organizzati per la loro gestione in sicurezza e secondo quanto indicato nella già citata nota DGW n° prot. G1.2021.0029677 del 30/04/2021 in riferimento alla gestione dei casi guariti e potenzialmente trasferibili in area COVID-free. Per i trasferimenti verso strutture della Rete Territoriale si rinvia allo specifico paragrafo (vedi Regolamentazione degli ingressi degli utenti/pazienti in strutture sociosanitarie residenziali-POG).

### **FORNITORI**

Per tutte le categorie di fornitori/operatori di ditte esterne che nell'adempimento della loro attività non vengono a trovarsi in locali dedicati allo svolgimento di attività sanitaria, viene mantenuta l'attuale sorveglianza ai varchi; anche per quest'ultima categoria rimangono attive e valide tutte le misure atte a contenere la trasmissione dei contagi quali ad esempio: indossare idonea mascherina **FFP2** igienizzazione delle mani e mantenimento del distanziamento sociale.

### **POLO TERRITORIALE**

Gli accessi presso le diverse sedi presenti sul territorio devono avvenire possibilmente su prenotazione per evitare assembramenti e se compatibile con la tipologia del servizio e le complessità clinico-assistenziali dell'utenza, previa esecuzione triage-COVID (indagine clinico-anamnestica per COVID-19: febbre > 37.5°C, sintomi sospetti, contatto di caso, stato di quarantena/isolamento, ecc.). Il triage-COVID se effettuato telefonicamente ovvero nelle fasi di prenotazione, andrà comunque ripetuto in occasione dell'ingresso del paziente e anche all'eventuale accompagnatore se autorizzato all'accesso.

L'accesso diretto è consentito, successivamente alla valutazione mediante triage-COVID da effettuarsi al "varco", solo ed esclusivamente in tutti i SerT (Servizio delle tossicodipendenze) e in tutti i CPS (Centro-Psico Sociale).

La disciplina degli accessi alle strutture di seguito riportate, viene dettagliatamente descritta nel POG (Piano Organizzativo-Gestionale delle Attività Sociosanitarie) revisione febbraio '22.

### **Unità d'offerta Sociosanitarie Residenziali**

- Residenza Sanitaria per Disabili (RSD "Seppilli")

Strutture residenziali psichiatria:

- UOP 20 SRP1CRA Rovedolo di Gardone VT
- UOP 20 SRP1CRM Lumezzane
- UOP 22: SRP1 CRA, SRP2 CPA, SRP2 CPM Brescia
- UOP 23: SRP1 CRA, SRP2 CPA, SRP2 CPM Montichiari

### **Unità d'offerta Sociosanitarie Semiresidenziali sono le seguenti:**

Strutture semiresidenziali psichiatria:

- UOP 20: CD Rovedolo di Gardone VT
- UOP 22: Due CD Brescia
- UOP 23: CD Brescia

Presso tutti i “varchi” delle strutture sopra elencate, è presente un registro puntualmente compilato per la tracciabilità degli accessi autorizzati.